



Decreto Dirigenziale n. 64 del 08/09/2016

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 14 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Avellino

Oggetto dell'Atto:

VOLTURA D.D. N. 336 DEL 22/11/2010 DI AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN
ATMOSFERA ALLA DITTA "PARTENIO PELLI S.R.L.U.S."

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a) CHE con D.D. N. 336 DEL 22/11/2010, è stata rilasciata alla Società "F.Ili Scafuro" l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 269 comma 2, per l'attività di lavorazione delle pelli (inchiodatura, palissonatura e rasatura) con sede produttiva in via Melito s.n.c. (fg. 3 part. 8 sub 41) del Comune di Solofra (AV);
- b) CHE per il tramite del Suap è stata acquisita al prot. n. 465863 del 08/07/2016 domanda di voltura in proprio favore del predetto provvedimento da parte della Società "Partenio Pelli s.r.l.u.s." per affitto di azienda, dichiarando che sono inalterati il tipo d'attività, gli impianti tecnologici, i sistemi d'abbattimento, il ciclo produttivo e le sostanze impiegate per il suo svolgimento e le emissioni in atmosfera, sotto gli aspetti qualitativi e quantitativi delle concentrazioni;
- c) CHE alla richiesta di voltura di cui sopra sono allegate copia del contratto di locazione tra la "DIMAR srl divisione manifatture Ravellese", in qualità di locatrice, e la "Partenio Pelli s.r.l.u.s.", per la durata di anni sei con tacita proroga in caso di mancata disdetta tra le parti, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Avellino in data 30/05/2016 al n. 4324 serie 3T e copia dell'atto pubblico notarile redatto dal notaio dott. Criscuoli Paolo Di Michele, attestante la dichiarazione di acquisizione di affitto di azienda tra le parti.

CONSIDERATO:

- a) CHE la ditta "Partenio pelli s.r.l.u.s." subentra alla ditta "F.li Scafuro", nell'esercizio dell'attività di lavorazione delle pelli (inchiodatura, palissonatura e rasatura) svolta in via Melito s.n.c. (fg. 3 part. 8 sub 41) del Comune di Solofra (AV).

RITENUTO:

di volturare alla Società "Partenio pelli s.r.l.u.s." l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con il D.D. N. 336 DEL 22/11/2010 alla ditta "F.Ili Scafuro", per l'attività di lavorazione delle pelli (inchiodatura, palissonatura e rasatura) svolta in via Melito s.n.c. (fg. 3 part. 8 sub 41) del Comune di Solofra (AV);

VISTI:

- 1) la Legge 7 agosto 1990 n.241 e s.m.i.;
- 2) la D.G.R. 5 Agosto 1992, n.4102;
- 3) la D.G.R. 19 Gennaio 2001, n. 286;
- 4) il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- 5) il D.D. n. 336 DEL 22/11/2010;
- 6) la D.G.R. n. 313 del 22/03/2016;

alla stregua dell'istruttoria effettuata dalla U.O.D. – Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed in conformità alle determinazioni della stessa e anche dell'attestazione di regolarità resa dal Responsabile del procedimento, dott.ssa Rosanna Dattoli,

DECRETA

- 1) di ritenere la premessa parte integrante del presente atto;
- 2) di volturare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata con l'originario D. D. N. 336 DEL 22/11/2010 in favore della ditta "Partenio Pelli s.r.l.u.s.", subentrata nella gestione dello stabilimento già autorizzato per affitto d'azienda con sede operativa in Melito s.n.c. (fg. 3

part. 8 sub 41) del Comune di Solofra (AV);

3) di dare atto che resta fermo tutto quanto stabilito e prescritto nell'originario D.D. n. 336 DEL 22/11/2010 e segnatamente, la data di scadenza (21/11/2025), fatta salva la risoluzione del contratto di fitto d'azienda prima della predetta scadenza che andrà comunicata tempestivamente a questa UOD:

3.1. rispettare i valori limite riportati nello schema allegato e che rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso delle sostanze inquinanti (saranno ammesse variazioni eccezionali, che non comportino comunque il superamenti dei valori massimi forniti, senza rilievi, in una delle tre analisi periodiche considerate);

3.2. non superare in alcun caso i valori limite fissati dalla parte II dell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii. o , se più restrittivi, quelli stabiliti dalla D.G.R. n. 4102 del 5 agosto 1992;

3.3. in generale i metodi di campionamento di analisi e di valutazione sono quelli imposti dall'allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, dal D.M. 25 agosto 200 e della D.G.R. n. 243 dell'8 maggio 2015;

3.4. ove tecnicamente possibile garantire la captazione, il convogliamento e l'abbattimento (mediante l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile) delle emissioni inquinanti in atmosfera, al fine di contenerle ulteriormente;

3.5. effettuare, con cadenza **triennale** ed immutata periodicità - durante il normale ciclo produttivo e nelle sue condizioni più gravose - n. 1 campionamento per le analisi periodiche di tutte le emissioni, dandone preavviso di almeno trenta giorni e successiva comunicazione degli esiti alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Avellino ed agli Enti interessati (Comune di Manocalzati, A.R.P.A.C. Avellino);

3.6. provvedere all'esercizio ed alla manutenzione dello stabilimento in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione in tutte le condizioni di funzionamento;

3.7. provvedere all'annotazione (in appositi registri con pagine numerate, tenuti a disposizione dell'Autorità competente al controllo e redatti sulla scorta degli schemi esemplificativi di cui al D.Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., parte quinta, appendici 1 e 2 dell'allegato VI) di:

I. dati relativi ai controlli discontinui (allegare i relativi certificati d'analisi);

II. ogni eventuale caso d'interruzione del normale funzionamento dello stabilimento e/o dei sistemi d'abbattimento;

III. rapporti di manutenzione eseguita per ognuno di essi, secondo modalità e periodicità previste dalle schede tecniche del costruttore;

3.8. adottare ogni accorgimento e/o sistema atto a contenere le emissioni diffuse entro i valori limite di soglia consigliati dall'ACGIH (TLV – TWA) e misurarle in prossimità delle fonti inquinanti comunicandone gli esiti alla scrivente e agli Enti preposti, contestualmente ai controlli discontinui;

3.9. comunicare, nel rispetto della normativa, eventuali modifiche non sostanziali che comportino una diversa caratterizzazione delle emissioni o il trasferimento dell'impianto in altro sito;

3.10. porre in essere gli adempimenti previsti dall'art. 271 del D. Lgs. n. 152/2006, ss. mm. ii., in caso di eventuali guasti tali da compromettere il rispetto dei valori limite d'emissione;

3.11. custodire il presente provvedimento, anche in copia, presso lo stabilimento e consentirne la visione a quanti legittimati al controllo;

4) di puntualizzare ulteriormente che:

- i contenuti del presente provvedimento potranno essere modificati sia a seguito di nuove disposizioni in materia di emissioni sia in conseguenza dell'evoluzione in tema di miglior tecnologia possibile, nonché della situazione ambientale;

– l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata secondo le procedure dettate dall'art. 278 D.Lgs. 152/06, ferma restando l'applicazione delle sanzioni ex art. 279 e delle misure cautelari eventualmente disposte dall'autorità giudiziaria, se le attività d'ispezione e controllo dovessero accertare l'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente atto;

5) di obbligare la società a comunicare agli Enti preposti ogni ulteriore trasformazione della natura giuridica aziendale o modifica della denominazione o ragione sociale o cessazione dell'attività;

- 6) di rilasciare il presente provvedimento ai soli fini delle emissioni in atmosfera, fatto salvo ogni altro adempimento o autorizzazione cui la Società sia tenuta in forza di altra norma;
- 7) è fatto obbligo alla Società a richiedere, in caso di modifica sostanziale, l'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/2013;
- 8) di notificare il presente provvedimento alla ditta "Partenio Pelli s.r.l.u.s." sede produttiva e legale in via Melito s.n.c. del Comune di Solofra (AV);
- 9) di trasmettere il presente provvedimento al Sindaco del Comune di Solofra, all'Amministrazione Provinciale di Avellino, all'A.R.P.A.C.–Dipartimento provinciale di Avellino, all' A.S.L. di Avellino;
- 10) di inoltrarlo, infine, alla Segreteria di Giunta (cod. 40.03.00.00), nonché alla U.O.D. Bollettino Ufficiale (cod. 40.03.05.00) per la pubblicazione sul B.U.R.C.;
- 11) avverso il presente provvedimento, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica, nei modi e nelle forme previste è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Il Dirigente
(Dott. Antonello Barretta)